

PARTE SPECIALE

L

**REATO DI
AUTORICICLAGGIO**

INDICE

Premessa	pag. 3
Testo integrale della norma incriminatrice ex D. Lgs. n. 231/2001 - Autoriciclaggio	pag. 5
Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i> c.p.)	pag. 6
Gestione delle attività che hanno ripercussioni in materia fiscale/tributaria	pag. 7
Soggetti coinvolti	pag. 7
Controlli in essere	pag. 7
Criticità rilevate	pag. 8
Principi Procedurali	pag. 9
Presidi di controllo generali	pag. 10
Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 11

Premessa

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste è possibile menzionare il nuovo reato di autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1 c.p.*.

Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1*, si accompagnano, in via autonoma, anche le sanzioni amministrative a carico dell'ente, sempre che sussista un interesse per quest'ultimo o ne derivi un vantaggio.

Le attività maggiormente a rischio in tal senso e, pertanto, oggetto di specifica analisi nella presente parte speciale, sono quelle connesse ai reati "tributari". Si ritiene, quindi, necessario procedere con la disamina dei processi che hanno ripercussioni in materia fiscale/tributaria.

Altri e diversi rischi di reato "presupposto" per la commissione del reato di autoriciclaggio possono ritenersi già mappati e gestiti secondo quanto previsto e disciplinato nelle altre Parti Speciali del presente Modello, e, in particolare, in quelle aventi ad oggetto i reati societari e i reati contro la Pubblica Amministrazione; ciò, almeno fino a quando non si avranno chiarimenti in merito dalle principali associazioni di categoria.

TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE**EX D. LGS. N. 231/2001****AUTORICICLAGGIO**

*Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)*

AUTORICICLAGGIO

Art. 648 ter.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 2013, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO RIPERCUSSIONI IN MATERIA FISCALE/TRIBUTARIA

Soggetti coinvolti

Tutte le attività ordinarie che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria vengono gestite dall'ufficio amministrativo coadiuvato dallo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria e con il coinvolgimento della Società Capogruppo e della Società di Revisione.

Le operazioni di carattere straordinario vengono gestite nel rispetto dello Statuto e della normativa civilistica vigente, con il coinvolgimento di tutti i soggetti necessari (soci, amministratori, organismi di controllo).

Controlli in essere

Per lo svolgimento di tutte le attività che hanno ripercussioni di carattere fiscale e tributario la prassi prevede il coinvolgimento diretto dell'Ufficio Amministrativo, costantemente affiancato dallo studio di consulenza fiscale e tributaria. Nello specifico, la redazione delle dichiarazioni dei redditi e di tutti gli adempimenti fiscali, oltreché la determinazione dell'impatto fiscale sul bilancio di esercizio sono svolti internamente dall'ufficio Amministrativo e dallo Studio di Consulenza Fiscale, mentre l'ideazione, la definizione ed il completamento delle operazioni straordinarie vengono gestite dal Consiglio di Amministrazione, anche su input della società Capogruppo, coadiuvato dallo Studio di consulenza fiscale e tributaria, sebbene siano tenuti regolarmente al corrente tutti i soci della società.

Ai fini di una migliore rappresentazione del coinvolgimento dello Studio di consulenza fiscale e tributaria, si ritiene opportuno richiamare integralmente il contenuto della Parte Speciale B del presente MOGC.

La redazione del bilancio di esercizio vede coinvolte diverse funzioni che effettuano i controlli necessari a garantire la tutela della società dal rischio di commissione dei reati societari di cui alle precedenti Parti Speciali.

Questo processo che, come detto, una volta formalizzato in apposita procedura può ritenersi idoneo a tutelare la Società da eventuali rischi di commissione dei reati di falso in bilancio, non prevede però alcun controllo da parte della Società, sulla gestione dell'impatto fiscale delle operazioni contabilizzate.

Tutte le operazioni straordinarie sono gestite nel rispetto della normativa civilistica e fiscale di riferimento.

Per ogni operazione straordinaria sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali la stesura di verbali e *reports* scritti che riportano l'attività svolta, il coinvolgimento Sindaco Unico e la verifica delle relative clausole statutarie.

I poteri di rappresentanza sono regolarmente aggiornati e viene conservato un elenco dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza e dei poteri di cui dispongono.

Per ogni procura o delega interna esistono i documenti che ne attestano il conferimento.

Criticità rilevate

Attualmente non sono presenti procedure in grado di limitare il rischio di commissione di reati dichiarativi tributari in genere.

La mancanza di apposite procedure formalizzate può comportare il rischio di commissione dei reati dichiarativi tributari che potrebbero in tal modo assumere la connotazione di reato presupposto ai fini della

commissione del reato di autoriciclaggio. Pertanto, si ritiene assolutamente necessaria la predisposizione di procedure migliorative che rispettino i principi procedurali di seguito elencati.

Principi Procedurali

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

GENERAL COM S.p.A., nello svolgimento delle attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle attività fiscali-tributarie;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire alla funzione che cura la predisposizione dei documenti fiscali e dichiarativi, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura delle dichiarazioni tributarie;
- sottoscrizione di un programma definito degli incontri - comprendente il nominativo dei partecipanti e la funzione ricoperta - in cui è coinvolto il consulente fiscale;
- redazione di un apposito verbale interno che riassume i contenuti degli incontri di cui al punto precedente;
- definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale in materia di rischio fiscale;

- verifica periodica (a cura dell'Ufficio Amministrativo) dell'effettivo versamento delle ritenute previdenziali obbligatorie;
- previsione di uno specifico richiamo al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio nelle procedure riguardanti:
 - transazioni infragruppo (importante)
 - gestione degli investimenti
 - marketing, commerciale e servizi di consulenza vari
 - corruzione tra privati
 - gestione dei finanziamenti pubblici
 - reati ambientali.

Presidi di controllo generali

I presidi di controllo da implementare devono consentire un adeguato grado di trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte, nel rispetto del sistema di deleghe e procure adottato. A tali fini, a titolo di esempio, si rivelano particolarmente utili gli applicativi gestionali in grado di garantire segregazione dei ruoli, rispetto dei livelli autorizzativi e controlli automatici nel processo di gestione dei flussi monetari e finanziari.

- Codice Etico □
- Sistema di deleghe e procure □
- Procedura relativa alla gestione dei flussi finanziari e monetari □
- Procedura relativa alla gestione degli investimenti □
- Procedura acquisti □
- Utilizzo di applicativi gestionali (es. JDE, SAP) □
- Sistemi di tax compliance (e.g. Tax Control Framework) □

- Adeguata formazione del personale coinvolto nelle aree sensibili.

Sulla base delle considerazioni sin ora svolte, è possibile indicare alcuni principi di controllo, di carattere generale, idonei a prevenire il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio:

- divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- garanzia di trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie (già disciplinata nelle precedenti Parti Speciali);
- utilizzo nelle transazioni del sistema bancario, laddove possibile (già disciplinata nelle precedenti Parti Speciali);
- utilizzo o impiego unicamente di risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate (già disciplinata nelle precedenti Parti Speciali);
- formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo (già disciplinata nelle precedenti Parti Speciali).

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;

- sull'aggiornamento del Modello, a seguito di eventuali mutamenti nella realtà organizzativa e/o delle condizioni legislative.

A tal fine, qualsiasi soggetto coinvolto nei processi in esame nella presente Parte Speciale, deve provvedere a comunicare all'Organismo di Vigilanza problematiche rilevanti, situazioni di conflitto di interesse o comunque a rischio.

Il Responsabile Amministrativo deve trasmettere semestralmente, attraverso appositi report all'Organismo di Vigilanza, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento.

Si allega, a titolo puramente esemplificativo, una bozza di procedura di gestione del processo di redazione del bilancio, che tiene conto anche dei rapporti con il consulente fiscale. Tale bozza potrà aiutare a definire formalmente il calendario delle attività da predisporre nel rispetto dei principi procedurali previsti dalla presente Parte Speciale e dalla Parte Speciale B Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.